



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 12 febbraio 2026
(OR. en)

10574/25
COR 1

Fascicoli interistituzionali:
2025/0162 (NLE)
2025/0163 (NLE)

AELE 60
CH 26
MI 432

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione Svizzera sull'energia
elettrica

1. La pagina EU/CH/ELECT/Allegato I/it 17 è sostituita dalla seguente:

- iii) i riferimenti a "regioni composte da più di cinque Stati membri" all'articolo 4, paragrafo 4, e a "regioni composte da non più di cinque Stati membri" all'articolo 4, paragrafo 5, sono da intendersi rispettivamente fatti a "regioni composte da più di quattro Stati membri dell'Unione e dalla Svizzera" e a "regioni composte da non più di quattro Stati membri dell'Unione e dalla Svizzera";
- iv) i TCM già adottati alla data della firma del presente Accordo si applicano in Svizzera; e
- v) i TCM nuovi o modificati adottati dall'ACER conformemente alla procedura stabilita dal regolamento (UE) 2017/2195 sono integrati entro un mese dall'adozione nel quadro regolamentare svizzero dalla NRA svizzera. I TCM sono applicabili a titolo provvisorio in Svizzera a partire dalla data della loro applicazione nell'Unione. Qualsiasi applicazione provvisoria termina con l'integrazione nel quadro regolamentare svizzero da parte della NRA svizzera.

- 10. 32017 R 2196: Regolamento (UE) 2017/2196 della Commissione, del 24 novembre 2017, che istituisce un codice di rete in materia di emergenza e ripristino dell'energia elettrica (GU UE L 312 del 28.11.2017, pag. 54, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2196/oj>)
- 11. 32016 R 1388: Regolamento (UE) 2016/1388 della Commissione, del 17 agosto 2016, che istituisce un codice di rete in materia di connessione della domanda (GU UE L 223 del 18.8.2016, pag. 10, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1388/oj>)

Ai fini del presente Accordo, la Commissione ha le competenze a norma dell'articolo 51 di tale regolamento della Commissione.

2. La pagina EU/CH/ELECT/Allegato I/it 19 è sostituita dalla seguente:

Ai fini del presente Accordo, le disposizioni del regolamento (UE) 2017/1485 si applicano con gli adattamenti seguenti:

- a) per quanto riguarda i termini e le condizioni o metodologie ("TCM") la cui adozione è prevista dal regolamento (UE) 2017/1485:
 - i) il TSO e la NRA svizzeri partecipano a ogni nuova elaborazione o modifica di TCM e le loro osservazioni sono prese in considerazione per le decisioni relative ai TCM;
 - ii) ai fini della votazione e quindi della determinazione del raggiungimento delle soglie per una maggioranza qualificata per quanto riguarda gli Stati membri o le popolazioni, si tiene conto della Svizzera e della sua popolazione;
 - iii) i riferimenti a "regioni composte da più di cinque Stati membri" all'articolo 5, paragrafo 5, e a "regioni composte da non più di cinque Stati membri" all'articolo 5, paragrafo 7, sono da intendersi rispettivamente fatti a "regioni composte da più di quattro Stati membri dell'Unione e dalla Svizzera" e a "regioni composte da non più di quattro Stati membri dell'Unione e dalla Svizzera";
 - iv) i TCM già adottati alla data della firma del presente Accordo si applicano in Svizzera; e